



REPUBBLICA ITALIANA N°100/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Guido CARLINO Presidente

Innocenza ZAFFINA Giudice

Alberto URSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° **30355** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto nei confronti di

CHISSO Renato, Codice Fiscale CHSRNT54L28H117R, nato a Quarto d'Altino (VE), il 28/07/1954, rappresentato dall'avv. Antonio Forza presso il cui studio in Venezia, San Marco n. 4600 è elettivamente domiciliato.

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 7 marzo 2017;

VISTO il decreto del giorno 8 marzo 2017 con cui il Presidente ha fissato l'udienza per la discussione del 6 luglio 2017;

VISTI gli atti del giudizio;

UDITI nell'udienza pubblica del 6 luglio 2017 il relatore Ref. Alberto Urso, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Mariapaola Daino, l'avv. Margherita

Limongi in sostituzione dell'avv. Dario Bolognesi per l'interveniente Regione Veneto, l'avv. Roberto Finotto in sostituzione dell'avv. Antonio Forza per Renato Chisso, i quali hanno tutti concluso come da verbale.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 7 marzo 2017, ritualmente notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio Renato CHISSO per sentirlo condannare, in favore della Regione Veneto, al pagamento della somma di € 5.742.807,55, di cui Euro 922.807,55 a titolo di danno da disservizio ed Euro 4.820.000,00 quale danno all'immagine, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

A fondamento della domanda la Procura ha invocato alcune condotte dolose poste in essere dal convenuto, consistite in fatti di corruzione dei quali il Chisso si sarebbe reso colpevole in qualità di Assessore alle Infrastrutture per la Regione Veneto, in merito ai lavori per la realizzazione del sistema di difesa della laguna di Venezia dalle maree straordinarie, cd. "Modulo sperimentale elettro magnetico - MOSE".

In proposito, la notizia specifica e concreta di danno, già emersa da alcuni articoli di stampa, perveniva alla Procura il 21.01.2015 a mezzo di segnalazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia - Gruppo Tutela Spesa pubblica, con la quale veniva trasmessa copia della sentenza penale n. 2379/2014 del Tribunale di Venezia, depositata il 15.12.2014, che aveva condannato il convenuto alla pena patteggiata di anni due, mesi sei, giorni venti di reclusione per fatti di corruzione (capi d'imputazione n. 5, 6 e 8) e abuso

d'ufficio (capo d'imputazione n. 20) in merito ai quali il Chisso era già stato sottoposto a custodia cautelare in carcere; la sentenza aveva disposto altresì in danno del Chisso la confisca del denaro, beni ed ogni altra utilità sino alla concorrenza di Euro 2 milioni quale prezzo del reato.

Entro tale contesto, le successive segnalazioni della Guardia di Finanza consentivano di ricostruire, per il tramite dell'acquisizione degli atti del procedimento penale, l'articolato sistema corruttivo che il convenuto aveva messo in atto insieme con altri primari esponenti politici e pubblici funzionari, sistema scoperto dagli inquirenti all'esito di alcuni accertamenti fiscali su imprese facenti parte del Consorzio Venezia Nuova (di seguito anche "CVN" o "CONSORZIO"), ente costituito da un'associazione di imprese cui erano affidati in concessione i lavori per la realizzazione del MOSE. Le indagini tributarie avevano a tal fine disvelato un articolato meccanismo di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con prezzo di vendita maggiorato rispetto a quello reale e conseguente retrocessione della somma sovrappagata, al fine della costituzione di fondi neri gestiti attraverso una contabilità occulta, utilizzati proprio per corrompere in modo sistematico politici e pubblici funzionari.

Tale articolato sistema è stato rivelato in particolare dagli interrogatori di Piergiorgio Baita (Vicepresidente del consiglio direttivo dello stesso Consorzio Venezia Nuova e Presidente dell'impresa di costruzioni Mantovani S.p.A., una delle principali consorziate del CVN, affidataria

di parte delle opere sul MOSE) avvenuti il 28.05.2013, 6.06.2013, 17.09.2013 e 30.10.2013. Il programma criminoso, secondo quanto evidenziato dalla Procura, veniva posto in essere anche attraverso la concentrazione in capo all'Assessorato Infrastrutture della Regione di compiti spettanti ad altri soggetti, quali l'Assessorato per l'Ambiente in relazione alla VIA e l'ISPRA per il monitoraggio sull'opera MOSE, così da assicurare l'addomesticamento a fini corruttivi di tali funzioni.

In particolare, il disegno illecito veniva attuato attraverso tre diverse categorie di prestazioni corruttive a beneficio del Chisso e delle altre persone coinvolte, e cioè la corresponsione sistematica a carattere para-stipendiale di somme di danaro, il pagamento episodico ma regolare di tangenti legate a vicende ricorrenti e le prestazioni emergenziali per risolvere singole criticità contingenti. Per il tramite di tale meccanismo corruttivo, come chiarito dal Baita, fu approvato senza ostacolo il progetto definitivo di tutta l'opera del MOSE.

La corresponsione materiale al Chisso delle somme avveniva tramite vari soggetti, fra cui - secondo i richiami operati dalla Procura - il suo Segretario particolare Casarin, Claudia Minutillo (Amministratore Delegato di Adria Infrastrutture S.p.A., società appartenente al Gruppo Mantovani, già segretaria particolare del Presidente della Regione Galan), diversi esponenti del Consorzio Venezia Nuova (Busan, Neri, Sutto) e della consorziata Mantovani (Buson Nicolò), e in taluni casi personalmente dal Presidente del Consorzio, Giovanni Mazzacurati, e dallo stesso Baita.

Oltre alle dazioni di danaro, quale prezzo della corruzione il Chisso

riceveva anche l'attribuzione, tramite la prestanome Minutillo, delle quote della società Investimenti S.r.l., a sua volta detentrica di quota pari al 5% della Adria Infrastrutture S.r.l. e al 10% di Nord-Est Media S.r.l., ai fini della partecipazione agli utili derivanti dalle attività di tali società, fra cui in particolare le operazioni di *project financing* assegnate all'Adria.

Le medesime circostanze risultavano dai verbali degli interrogatori resi in sede penale il 19 marzo e 9 aprile 2013 da Claudia Minutillo, dalle cui deposizioni emergeva come il Chisso, al pari del Presidente della Regione Galan, fosse stipendiato mediante pagamenti tangenziali continuativi che non abbisognavano neppure di specifici accordi, avendo assunto portata sistematica, e determinato - come per i Magistrati delle Acque, pure coinvolti nella vicenda - un totale asservimento della funzione pubblica agli interessi dei gruppi privati attraverso un sistema corruttivo strutturato e capillare.

Efficace e completa ricostruzione delle vicende illecite in cui il Chisso è stato coinvolto risultava ancora dai vari provvedimenti resi dai competenti giudici penali, e cioè in particolare dall'ordinanza del GIP di Venezia del 31.05.2014 applicativa della custodia cautelare in carcere e del sequestro per equivalente, dalla successiva ordinanza confermativa del Tribunale del Riesame, dall'ordinanza del 13.10.2014 del GIP che commutava la custodia cautelare negli arresti domiciliari, infine dalla sentenza della Suprema Corte di cassazione che confermava, rendendola definitiva, la sentenza di condanna con applicazione della pena su richiesta dello stesso Chisso.

Ancora, l'asservimento del convenuto agli interessi del gruppo Mantovani in ragione di un consolidato sistema corruttivo emergeva da un'intercettazione ambientale eseguita l'8 gennaio 2013, da cui si evinceva come il Chisso fosse a completa disposizione dell'imprenditore privato, il quale dettava - in specie nella persona della Minutillo - l'ordine delle priorità che l'assessore avrebbe dovuto seguire.

Il tutto trovava ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso Chisso e dagli altri correi, fra cui il Presidente di CONSORZIO Mazzacurati, nonché il Sutto, il Neri, il Buson e il Casarin, e altresì dalle varie sentenze penali del Tribunale di Venezia di condanna a carico degli altri protagonisti delle vicende tratteggiate, fra i quali il Presidente della Regione Giancarlo Galan (sentenza 2097/2014, confermata dalla Cassazione), il Magistrato delle Acque di Venezia Patrizio Cuccioletta (sent. 2099/2014), il Capo di Gabinetto Enzo Casarin (sent. 2381/2014 e 47271/2014 della Cassazione), l'amministratore della Mantovani S.p.A. Piergiorgio Baita (sent. 2799/2013), i dipendenti del CONSORZIO Neri (sent. 2102/2014), Sutto (sent. 2380/2014) e Brotto (sent. 2108/2014), il Comandante interregionale per l'Italia centrale della Guardia di Finanza Emilio Spaziantè (sent. GIP presso il Tribunale di Milano n. 3374/2014), nonché la citata Claudia Minutillo, la quale veniva peraltro sentita anche personalmente mediante audizione nel corso del procedimento istruttorio contabile.

Ancora, le responsabilità del Chisso in relazione ai fatti contestati

veniva confermata anche dalle deposizioni rese in sede penale dal Pravatà (Vicedirettore del CVN dal 1995 al 2008) e da Mirco Voltazza, commensale del convenuto.

Alla luce dei suddetti elementi, la Procura Regionale notificava quindi il 3.10.2016 invito a dedurre nei confronti del Chisso, invocando un complessivo danno erariale nei termini e per gli importi sopra riferiti.

A tale invito il Chisso replicava a mezzo di deduzioni depositate il 17.11.2016, cui faceva seguito - in difetto di elementi idonei a determinare una revisione nel convincimento della Procura - la notifica dell'atto di citazione, con il quale è stato invocato nei confronti del convenuto un risarcimento del danno per complessivi € 5.742.807,55, suddiviso nelle voci suindicate, a fronte della rilevazione da parte della Procura di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie dell'illecito erariale.

Quanto al danno, in particolare, la sua prima componente, rappresentata dal danno da disservizio per avere il convenuto stravolto a proprio vantaggio l'interesse pubblico, viene determinata nella misura del 60% delle retribuzioni lorde percepite dal Chisso quale Assessore dal 2005 - momento a far data dal quale la sentenza penale n. 2379/2014 colloca le condotte illecite del convenuto - sino al 2013, per complessivi Euro 922.807,55.

A tal proposito la Regione, oltre ad aver comunicato alla Procura i dati concernenti le suddette retribuzioni, ha dato altresì conto dell'accantonamento a carico del convenuto, ai fini dell'esecuzione del provvedimento di confisca disposto in sede penale, di fondi

corrispondenti all'importo mensile dell'assegno vitalizio (pari ad Euro 5.723,39 lordi, destinati ad aumentare a 6.226,34 dal gennaio 2018) a far data dall'agosto 2015, all'importo dei contributi figurativi di cui alla L. 488/1999 e conguaglio fiscale 2015 per Euro 4.590,99 netti, nonché all'importo dell'assegno di fine mandato, pari a Euro 88.947,70 lordi.

Viene invocata poi la distinta voce del danno all'immagine, da ricondurre al grave *vulnus* provocato alla credibilità dell'amministrazione e al rapporto di fiducia con i consociati alla luce della rilevante eco mediatica avuta dalla vicenda, quanto meno a seguito dell'esecuzione della misura cautelare carceraria avvenuta il 4.06.2014, voce di danno accentuata dal ruolo apicale rivestito dal Chisso nel contesto dell'amministrazione regionale.

Tale danno viene quantificato nella misura del doppio delle somme od altre utilità percepite quale tangente dal convenuto ai sensi dell'art. 1, co. 62, L. 190/2012, determinate in 250.000,00 Euro annui dal 2005 al 2013, oltre a 160.000,00 Euro *una tantum* come risultanti dall'intercettazione del 7.02.2013, per complessivi Euro 2.410.000,00, duplicati nella cifra oggetto di domanda, pari ad Euro. 4.820.000,00.

Con memoria difensiva depositata il 16.06.2017 si è costituito in giudizio Renato Chisso, a ministero dell'avv. Antonio Forza, per resistere all'azione erariale.

Il convenuto ha posto in risalto come la Procura, appiattendosi sulle decisioni assunte dai giudici penali, non abbia fornito alcuna specifica dimostrazione dei fatti contestati, confusi in una narrazione generica,

non dettagliata né idonea a circoscrivere i singoli episodi addebitati al Chisso.

In particolare, quanto alla presunta corresponsione al convenuto di somme tangenziali nella misura di Euro 250.000,00 annui per 9 anni, essa non sarebbe provata né dall'interrogatorio del correo Mazzacurati avvenuto il 31.07.2013, in quanto confuso, frutto di domande suggestive e comunque privo dei requisiti di attendibilità necessari per la chiamata in correità, né da quello del Baita del 17.09.2013, che non fa alcun riferimento a tali dazioni e che, nei passaggi accusatori, rimane privo di riscontri esterni.

Al contrario, da altri interrogatori, in particolare quello di William Ambrogio Colombelli (rappresentante della BMC Broker S.r.l.), si evincerebbe come il Chisso non fosse fra i destinatari dei proventi dell'attività fittizia svolta dalla BMC Broker, società tramite la quale era possibile, per le imprese coinvolte, la creazione dei fondi neri da utilizzare a fini corruttivi.

Neppure sarebbe stata dimostrata dalla Procura l'asserita intestazione mediante prestanome di quote della Investimenti S.r.l. per consentire al convenuto la partecipazione agli utili del *project financing* riconducibile alla Adria Infrastrutture e ottenere un'ingiustificata plusvalenza alla cessione, risultando in realtà infondate e contraddittorie le chiamate in correità da parte del Baita, della Minutillo e del Buson (diretto collaboratore del Presidente del CONSORZIO, nonché responsabile finanziario della Mantovani), e smentita nei fatti la circostanza postulata, giacché nulla il Chisso ebbe

a che fare con la suddetta Adria Infrastrutture, la quale peraltro neppure risultò aggiudicataria definitiva della concessione dell'operazione in *project financing* richiamata dalla Procura.

Del pari infondata sarebbe l'accusa in ordine alla consegna al Chisso, in data 7.02.2013, della somma di Euro 160.000,00 da parte del Sutto, Dirigente collaboratore del Presidente del CONSORZIO, dal momento che le intercettazioni a tal fine richiamate non conterrebbero alcun riferimento alla circostanza e parrebbero anzi riferirsi alla consegna di somme di danaro a soggetti diversi dal convenuto.

Erroneo sarebbe anche l'assunto fatto proprio dalla Procura in ordine al generale ruolo rivestito dal Chisso quale *trait d'union* fra la politica e l'amministrazione, nonché quale accentratore di competenze in capo al proprio Assessorato per poter consentire il buon fine del disegno corruttivo; tale assunto, infatti, sarebbe del tutto indimostrato, né si riscontrerebbe alcun profilo d'illegittimità negli atti e provvedimenti - in particolare, quelli inerenti all'allocazione delle competenze fra gli uffici, assunti peraltro in via collegiale - che dovrebbero costituire espressione della condotta illecita.

Il convenuto ha contestato anche il valore confessorio, nel caso di specie, della sentenza penale di patteggiamento, cui il Chisso fece ricorso per ragioni di salute anziché di ritenuta propria colpevolezza, e che per questo non può da sola valere all'affermazione della responsabilità del convenuto.

Il Chisso ha eccepito inoltre non potersi fare applicazione, ai fini della

determinazione del danno all'immagine, all'art. 1, co. 1 *sexies*, L. 20/1994 in quanto introdotto con L. 190/2012, successiva alla più gran parte delle condotte contestate, e perciò *ratione temporis* inapplicabile alla fattispecie. La disposizione potrebbe semmai trovare applicazione in relazione ai soli fatti verificatisi nell'anno 2013.

In ogni caso, l'unitarietà del danno all'immagine provocato dalla vicenda relativa alla realizzazione del MOSE impedirebbe - al cospetto di un'artificiosa frammentazione delle azioni risarcitorie promosse dalla Procura erariale - una sua quantificazione omnicomprensiva per ciascuno dei convenuti, determinandosi altrimenti un'ingiustificata locupletazione per la Regione, destinataria di più risarcimenti per il medesimo unico danno.

In tale prospettiva, la determinazione dell'eventuale risarcimento del danno da porre a carico del Chisso dovrebbe tener conto, da un lato, delle liquidazioni a tale titolo già effettuate da questa Sezione nei confronti di Giancarlo Galan e di Patrizio Cuccioletta, entrambi coinvolti nelle medesime vicende; dall'altro della maggiore responsabilità politica ed esposizione mediatica di altri soggetti - *in primis* il Presidente della Regione Galan - in confronto all'odierno convenuto, e comunque della compartecipazione nella vicenda di altri protagonisti, fra i quali - oltre al Galan e al Cuccioletta - gli stessi Mazzacurati e Baita, nonché il Ministro Altero Matteoli.

Al contempo, elementi quali la rapida definizione del giudizio penale, le immediate dimissioni rassegnate dal Chisso, la confisca di tutti gli emolumenti e le prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti

di quest'ultimo, determinando un contenimento del pregiudizio all'immagine dell'amministrazione, imporrebbero una conseguente riduzione dell'eventuale condanna al risarcimento.

Quanto al danno da disservizio, viene eccepita la sua arbitraria enucleazione e determinazione sotto il profilo anzitutto della percentuale di riduzione degli emolumenti applicata, pari al 60%, atteso che, anche a voler seguire le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio penale dagli accusatori del convenuto, risulterebbe un numero di ore sottratte all'attività lavorativa, rispetto al totale, ben inferiore alla percentuale del 60% cui la Procura vorrebbe far riferimento.

In subordine, la difesa ha rilevato l'erronea applicazione delle riduzioni dei compensi, ai fini del calcolo del danno da disservizio, sulle retribuzioni lorde percepite dal Chisso, comprensive cioè delle trattenute previdenziali e fiscali, atteso che per tale componente fiscale e contributiva né l'erario ha subito un danno, avendo ricevuto le relative somme, né la ripetizione può essere invocata nei confronti del convenuto, che dette somme non ha percepito.

Il convenuto ha dunque concluso in conformità chiedendo:

"Nel merito in via principale

1. Respingere la domanda di condanna Renato Chisso al risarcimento del danno in favore della Regione Veneto nella somma complessiva di Euro 5.742.807,55, per l'effetto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal medesimo alla Regione Veneto o allo Stato per i fatti e i titoli dedotti nell'atto di citazione notificato, in quanto insussistenti i

fatti materiali di danno addebitati al convenuto.

In subordine

2. Accertata e dichiarata l'insussistenza del danno all'immagine alla Pubblica Amministrazione, nonché del danno patrimoniale da disservizio nelle due voci articolate nell'atto di citazione notificato, per l'effetto respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno per mancanza dei descritti danni-evento.

In ulteriore subordine

3. Nuovamente quantificare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da immagine e del danno patrimoniale da disservizio nelle due voci articolate nell'atto di citazione notificato nella minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o di giustizia, comunque limitando la misura del risarcimento alla somma che risulterà imputabile pro quota al solo odierno convenuto. In ogni caso, accertare e dichiarare incidenter tantum e al fine del regresso civilistico la percentuale rivestita dalle condotte degli altri concorrenti e quantomeno dall'ex Ministro Altero Matteoli, l'ex Magistrato delle Acque di Venezia dott. Patrizio Cuccioletta e l'ex Governatore del Veneto Giancarlo Galan nella produzione del danno erariale, da valutarsi ai sensi dell'art. 2055 co. 2 c.c. secondo la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

In via di estremo subordine

4. Nuovamente quantificare, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo, le somme dovute a titolo di risarcimento, considerate circostanze e modalità dell'azione, grado di responsabilità, posizione

del soggetto all'interno dell'Amministrazione, efficienza causale di comportamenti attribuibili singolarmente all'azione di terzi e tutti gli ulteriori fatti che Codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia'.

Con comparsa d'intervento notificata al convenuto il 15.06.2017 e depositata in atti il 16.06.2017 si è costituita in giudizio la Regione Veneto al fine di offrire sostegno all'azione erariale, curando di produrre successivamente le delibere di Consiglio e di Giunta autorizzative dell'intervento.

La Regione, in particolare, riportandosi all'atto di citazione, ha concluso instando *ad adiuvandum* per l'accoglimento delle richieste già avanzate dalla Procura Regionale, con vittoria di spese di lite.

All'udienza per la discussione le parti hanno concluso come da verbale. La difesa del convenuto ha depositato tra l'altro copia di atto di pignoramento presso terzi del 13.06.2017 notificato da Equitalia in danno del Chisso.

Esaurita la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. A fronte dell'articolata trattazione della controversia ad opera delle parti e della stessa complessità della vicenda, è bene circoscrivere il *thema decidendum* oggetto dell'azione erariale: si è qui chiamati a decidere del risarcimento del danno all'immagine e da disservizio provocato da Renato Chisso in relazione a due specifiche fattispecie illecite contestategli, pur collocate nel più ampio scenario corruttivo richiamato dalla Procura, e cioè (i) la percezione di uno stipendio tangenziale fisso di 250.000,00 Euro annui per nove anni (*i.e.*, dal

2005 al 2013), e (ii) la ricezione di 160.000,00 Euro *una tantum* in data 7.02.2013.

In relazione a tali condotte, il risarcimento invocato alla Procura ammonta a Euro 4.820.000,00 per danno all'immagine (*i.e.*, il doppio del totale delle tangenti percepite dal convenuto - pari a Euro 2.410.000,00 - a norma dell'art. 1, co. 1 *sexies*, L. 20/1994) ed Euro 922.807,55 (*i.e.*, il 60% delle retribuzioni lorde percepite dal convenuto dal 2005 al 2013) per danno da disservizio, per complessivi Euro 5.742.807,55.

La domanda così formulata dalla Procura è parzialmente fondata, e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Il compendio probatorio offerto dall'accusa fornisce valida e adeguata dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni mosse nei confronti del Chisso.

Sul punto, va preliminarmente chiarito il valore nel presente giudizio della sentenza di patteggiamento n. 2379/2014 (n. 9476/2013 R. GIP) del GIP presso il Tribunale penale di Venezia del 28.11.2014, depositata il 15.12.2014.

Essa svolge ai fini della presente decisione un duplice distinto ruolo: da un lato di presupposto per la proponibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine *ex art.* 17, co. 30 *ter*, D.L. 78/2009 e art. 51, co. 6, c.g.c., dall'altro quale fonte di prova dei fatti addebitati al convenuto.

3. Sotto il primo profilo, essendo la sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto in data 23.07.2015, da parte della Corte di

cassazione (RG n. 12624/2015), del ricorso presentato dal Chisso, non v'è dubbio in ordine all'integrazione del requisito prescritto dal suddetto art. 17, co. 30 *ter*, ai fini della proposizione della domanda per il risarcimento del danno all'immagine, ben potendo il necessario giudicato penale essere rappresentato - come nella specie - da una sentenza irrevocabile di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p. (*inter multis*, Corte conti, Sez. III Giur. Centrale App., 10.05.2016, n. 194, Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Bolzano, 21.07.2017, n. 16; Sez. Giur. Marche, 11.07.2017, n. 51; Sez. Giur. Veneto, 6.07.2017, n. 75).

In proposito, si chiarisce peraltro che non ha ragione di porsi nel presente giudizio la questione, attualmente dibattuta in giurisprudenza, relativa agli effetti dell'abrogazione dell'art. 7 L. 97/2001 ad opera dell'art. 4, all. 3, al D. Lgs. 174/2016, atteso che i reati per i quali il Chisso è stato condannato (*i.e.*, corruzione *ex art.* 319 c.p. e abuso d'ufficio *ex art.* 323 c.p.), rientrando nel capo I, titolo II, libro II, c.p., sono comunque ricompresi nella sfera del rinvio previsto dal suddetto art. 7, per cui in relazione ad essi il convenuto ben potrà essere chiamato a rispondere di danno all'immagine tanto in forza di un'interpretazione restrittiva, che vorrebbe tuttora vigenti le limitazioni ricavabili dall'art. 7 in quanto richiamato dal vigente art. 17, co. 30 *ter*, quanto di un'esegesi espansiva che, valorizzando il disposto dell'art. 51, co. 7, c.g.c. e dell'art. 4, co. 2, all. 3 al D. Lgs. 174/2016, ritenga perseguibile il danno all'immagine in tutti i casi di giudicato penale per reati commessi in danno dell'amministrazione (in

tal senso Corte conti, Sez. Giur. Lombardia, 12.07.2017, n. 113;
1.12.2016, n. 201).

Non v'è dubbio dunque che nel caso di specie il giudicato penale maturato a carico del Chisso sia processualmente idoneo a legittimare l'azione erariale per risarcimento del danno all'immagine.

4. Sotto il distinto profilo probatorio, ritiene il Collegio di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza e che, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (Corte conti, Sez. II Giur. Centrale App., 26.05.2016, n. 574; Sez. I Giur. Centrale App., 13.03.2014, n. 406; 12.02.2014, n. 253; Sez. Giur. Piemonte, 30.06.2017, n. 56; Sez. Giur. Veneto, 22.06.2017, n. 71; 7.03.2016, n. 38). Ciò anche in ragione del fatto che tale sentenza implica l'inesistenza di elementi idonei a legittimare l'assoluzione dell'imputato, dovendo il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, verificare di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi (Corte conti, Sez. I Giur. Centrale App., 12.07.2016, n. 258).

Peraltro, anche la Suprema Corte di cassazione ha più volte affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle

parti *ex art.* 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. V, 24.05.2017, n. 13034; Sez. II, 11.05.2016, n. 9639; Sez. lav., 27.03.2013, n. 7675; 22.02.2011, n. 4258; Sez. V, 03.12.2010, n. 24587; Sez. lav., 09.03.2009, n. 5637; Sez. Un., 31.07.2006, n. 17289).

Nel caso di specie, le ragioni di salute addotte dal convenuto per giustificare la propria scelta di richiedere l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. quantunque innocente, da un lato non consentono di superare la valutazione d'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. da parte del giudice penale, dall'altro non si dimostrano determinanti ai fini della giustificazione della suddetta scelta, giacché - come già evidenziato dall'ordinanza penale in sede di riesame (pag. 16), confermata *in parte qua* dalla Corte di cassazione - nessuna consistente sopravvenienza peggiorativa ebbe a manifestarsi, durante la carcerazione preventiva, sullo stato di salute del convenuto, stato che risultava peraltro non destare alcun pericolo e non si presentava di per sé incompatibile con la permanenza in carcere; né in proposito consentono di esprimere una diversa valutazione i certificati medici in questa sede prodotti dal convenuto, inidonei a mutare le motivate conclusioni formulate dall'ordinanza, anche per come pressoché coevi

(*i.e.*, di poco successivi) all'ordinanza stessa, e peraltro anteriori alla sentenza *in parte qua* confermativa della Corte di cassazione (n. 49226/2014), cui la stessa Procura ha fatto riferimento in sede di discussione.

Entro tale contesto, deve dunque ritenersi che la decisione di patteggiare la pena sia stata autonomamente assunta dal Chisso, nell'ambito del complessivo quadro probatorio negativo già all'epoca emerso a suo carico (cfr. in proposito Corte conti, Sez. Giur. Abruzzo, 13.07.2016, n. 52).

5. Fermo quanto sopra, ritiene peraltro il Collegio che il compendio istruttorio acquisito nella presente sede, comprensivo delle prove formate nel procedimento penale che qui hanno avuto ingresso, valga di per sé ad affermare la responsabilità del convenuto in relazione alle contestazioni formulategli.

In questa prospettiva, la sentenza di patteggiamento costituisce solo uno degli elementi fondanti il giudizio di colpevolezza del convenuto, al fianco di altri, specificamente emersi, di per sé idonei a dimostrare la responsabilità del Chisso.

6. Venendo ai singoli fatti contestati al convenuto, v'è specifica prova in atti circa la percezione, da parte del Chisso, dello stipendio tangenziale di 250.000,00 Euro annui nel corso periodo evocato dalla Procura, ricompreso fra il 2005 e il 2013.

In proposito, rilevano alcuni essenziali passaggi contenuti nell'interrogatorio di Giovanni Mazzacurati del 31.07.2013 (pag. 15 ss., *sub* doc. 2 Procura), in cui del tutto spontaneamente l'interrogato

ammette di aver corrisposto somme a titolo tangenziale ad alcuni politici, e in particolare proprio a Renato Chisso. Le dazioni, per espressa dichiarazione del Mazzacurati, avvenivano "un paio di volte l'anno", per un ammontare complessivo di circa 200-250 mila Euro annui.

Entro tale contesto, l'interrogato precisa poi di aver provveduto personalmente, in un paio di occasioni (una volta presso la sede della Regione, un'altra volta probabilmente all'hotel Monaco), alla consegna del denaro, mentre in altre circostanze si avvaleva della collaborazione di altri, fra cui il Sutto. Le dazioni, incominciate alla fine degli anni '90, sono proseguite sino agli inizi del 2013.

Riscontro delle affermazioni del Mazzacurati si rinviene nell'interrogatorio del Baita del 28.05.2013 (spec. pag. 45, sub doc. 2 Pr.), in cui l'interrogato dichiara espressamente di aver consegnato personalmente all'Assessore Chisso circa 250 mila Euro (dando così conferma anche dell'importo delle dazioni) in due distinte occasioni, una presso la sede dell'Adria Infrastrutture, l'altra all'hotel Laguna Mestre.

Ecco dunque che due precise, specifiche e concordanti deposizioni distintamente rese in sede d'interrogatorio danno evidenza della percezione dello stipendio corruttivo in favore del Chisso nei termini indicati dalla Procura, posti a fondamento della domanda avanzata.

7. A queste specifiche accuse si affiancano poi ulteriori elementi e dichiarazioni variamente rinvenibili nel materiale probatorio in atti, idonee a confermare, se non il singolo episodio, le prestazioni

corruttive in genere - fra le quali rientra quella qui in rilievo - correlate ai lavori per il MOSE, alcune direttamente riconducibili al Chisso.

E così, in generale, sempre nel medesimo interrogatorio del 28.05.2013, il Baita dà conto (pag. 20) delle diverse tipologie di prestazioni corruttive in essere da parte del CVN, fra cui appunto quelle tese alla soddisfazione del "fabbisogno sistemico", consistenti nel pagamento periodico di politici e funzionari a mezzo di fondi in nero, i quali venivano appositamente creati attraverso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (pag. 3 ss.).

Lo stesso Baita precisa poi, nel corso dei successivi interrogatori, i periodi di evoluzione e sviluppo del fenomeno (interrogatorio 6.06.2013, pag. 2 ss.), che entrò nella sua fase più acuta a partire dal 2004-5, a far data cioè dalla campagna elettorale per le regionali, nel corso della quale il Baita diede sostegno, anche attraverso contributi in danaro, al presidente uscente Galan.

Poco dopo, nell'interrogatorio del 17.09.2013, lo stesso Baita chiarisce come l'attività corruttiva posta in essere nel quadro delle attività facenti capo al CVN avesse per principali destinatari i singoli politici, non già i partiti in sé, se non in casi sporadici (pag. 14, *sub* doc. 2 Pr.).

Il complessivo tessuto corruttivo in cui gli episodi delle dazioni parastipendiali al Chisso, specificamente narrate dal Mazzacurati e dal Baita, trovavano collocazione emerge con chiarezza anche dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio da Claudia Minutillo, in

particolare il 19.03. e 9.04.2013, ove pure si dà conto di come uno dei beneficiari delle prestazioni tangenzialie fosse proprio l'odierno convenuto.

Nel primo di tali interrogatori, la Minutillo afferma che, in generale, il denaro proveniente dalle false fatturazioni era destinato a pagare, direttamente o indirettamente, politici e funzionari della Regione Veneto, *" affinché i progetti della Mantovani non avessero intoppi nel percorso e nelle fasi di approvazione ed esecuzione"*. In tale frangente, la Minutillo precisa che *" all'assessore alle infrastrutture Renato Chisso il Baita era solito corrispondere, più volte all'anno, somme ingenti di denaro"*. Le conferme rese dall'interrogata riguardano anche le informazioni relative a chi fossero i soggetti deputati alla consegna del denaro al Chisso, cui le somme *" venivano portate da Federico Sutto, da Casarin Enzo, suo capo segreteria in Regione, e a volte da Mazzacurati in persona"*. Infine la Minutillo, dando conto dei diversi pranzi tenuti con il Chisso e il Baita, in cui si parlava proprio dei lavori e progetti presentati dalla Mantovani, chiarisce che *" i pagamenti al Chisso rientravano in una continuativa e ordinaria corresponsione che non necessitava"*, per quanto a conoscenza della teste, neppure *" di specifici accordi"* (cfr. verbale, pag. 1-3, *sub doc. 2 Pr.*). Dalla fonoregistrazione dell'interrogatorio (spec. pag. 12 s., sempre *sub doc. 2*) emergono poi con chiarezza tanto la descrizione dei vari passaggi che le somme di danaro seguivano per giungere al Chisso (nell'ipotesi più articolata, Baita-Buson; Buson-Sutto; Sutto-Chisso) quanto il carattere regolare,

stipendiale quasi, delle corresponsioni tangenziali a beneficio dei politici, fra cui Renato Chisso.

Successivamente, il 9.04.2013, la Minutillo ribadisce le medesime circostanze, e cioè le dazioni di denaro in favore del Chisso e l'identità delle persone che ne effettuavano la consegna, in particolare Enzo Casarin, lo stesso Mazzacurati e il Sutto (in un episodio specificamente menzionato, attraverso la catena Buson-Sutto-Chisso; cfr. verbale, pag. 6 s., *sub* doc. 2 Pr.).

La medesima Minutillo ha poi fornito ulteriori conferme in ordine all'impianto accusatorio nei confronti del Chisso in sede di audizione del 19.07.2016 davanti alla Procura contabile, ove ha espressamente affermato che Chisso costituiva la figura chiave presso la Regione, in grado di condizionare qualsiasi procedura relativa ai lavori sul MOSE.

Ulteriore conferma della situazione corruttiva generale e del coinvolgimento in essa del Chisso proviene dall'interrogatorio di Mirco Voltazza del 21.03.2013 (prodotto anche dallo stesso convenuto, *sub* doc. 8, oltreché dalla Procura, *sub* doc. 2), il quale rappresenta tanto la sussistenza presso il Gruppo Mantovani di una gestione e circolazione di fondi neri (pag. 9 s.), quanto la percezione di somme da parte del Chisso, in particolare tramite il Casarin, che *"riscuoteva per conto dell'assessore"* (pag. 22). Le medesime circostanze risultavano peraltro, ancor più in dettaglio, dal precedente interrogatorio del 13.03.2013 (*sub* doc. 2 Pr., pag. 5: *"so con certezza che le somme venivano corrisposte all'assessore alle infrastrutture, tramite persone di sua fiducia: una di queste era soprannominata..."*,

mi pare sia Enzo Casarin, segretario di Renato Chisso, altre volte le somme venivano portate da dipendenti del CVN), richiamato anche dall'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti del Chisso (pag. 541) e dall'ordinanza n. 726/2014 resa in sede di riesame nei confronti dello stesso Casarin (pag. 5, *sub doc. 19 Pr.*).

Ancora, assumono rilevanza le dichiarazioni testimoniali rese da Roberto Pravata (esponente del CVN) il 22.07.2013 (*sub doc. 5 Pr.*), in cui si conferma sia la tenuta di una contabilità parallela, nell'ambito del Consorzio, ai fini della gestione dei fondi neri da utilizzare a fini corruttivi, sia il fatto che *"alcune di queste somme erano destinate all'Assessore Renato Chisso (...). A volte queste somme venivano consegnate al Chisso (...) tramite la Minutillo o il Baita"*, circostanze che il teste aveva appreso in parte dal Mazzacurati e in parte dal Sutto.

Nella stessa traiettoria si colloca anche la testimonianza fornita da Nicolò Buson all'udienza penale del 22.09.2016 (*sub doc. 10 Pr.*), in cui il teste dà conto che, fra i destinatari delle corresponsioni corruttive fondate su provvista proveniente da fondi neri, v'era proprio il Chisso (pag. 50 e 110).

Complessivamente, dunque, l'incrocio fra le varie e concordi evidenze, specificamente riferite alle singole prestazioni tangenziali qui in rilievo (*retro, sub § 6*), e relative all'attività corruttiva in genere per i lavori del MOSE, con particolare riguardo a quella indirizzata a beneficio del Chisso (presente § 7), confermano a pieno l'addebito mosso dalla Procura in relazione alla percezione da parte del Chisso di uno

stipendio in nero di Euro 250.000,00 annui (quantomeno) dal 2005 sino al 2013.

8. In proposito, vale peraltro porre in evidenza come le stesse conclusioni, muovendo dal medesimo compendio istruttorio, siano state già raggiunte da diversi altri organi giudicanti chiamati a pronunciarsi ad altro titolo sulla vicenda.

Così, in particolare - oltre alla già menzionata sentenza di patteggiamento - l'ordinanza del Tribunale di Venezia applicativa della custodia cautelare in carcere a carico del Chisso, in cui si valorizza proprio l'interrogatorio di Mazzacurati del 31.07.2013 per riconoscere la sussistenza del fatto contestato al capo d'imputazione *sub 6*), relativo appunto alla corresponsione dello stipendio tangenziale annuale di 250.000,00 Euro a beneficio del convenuto.

Lo stesso è a dirsi per la riferita corresponsione della somma di 250.000,00 Euro dal Baita al Chisso presso l'hotel Laguna Palace, ricondotta in sede penale nell'ambito del capo d'imputazione *sub 8*).

Identica ricostruzione emerge poi dall'ordinanza resa in sede di riesame, in cui si conferma sia che "*all'assessore Chisso, a detta di Mazzacurati, veniva corrisposta annualmente la somma di 200-250 mila euro*" (pag. 4, *sub doc. 2 Pr.*), sia la dazione di danaro eseguita dal Baita presso l'hotel Laguna (pag. 8 s.).

Ancora, l'ordinanza del Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento di riesame nei confronti di Enzo Casarin raggiunge le medesime conclusioni in relazione allo "*stipendio versato dal CVN all'assessore Chisso, cui veniva corrisposta annualmente la somma di*

200-250.000 euro; i pagamenti erano iniziati alla fine degli anni '90 ed erano proseguiti sino all'inizio del 2013; in passato, in un paio di occasioni, aveva provveduto anche lui [i.e., il Mazzacurati], personalmente' (doc. 19 Pr., pag. 4 s.).

Infine, la stessa sentenza n. 622/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia depositata dal convenuto (*sub* doc. 17), pur annullando parzialmente l'avviso d'accertamento ricevuto dal Chisso in relazione ai maggiori redditi conseguenti alla ricapitalizzazione della società Territorio S.r.l. (attraverso una delle prestazioni corruttive imputate al Chisso in forza del PVC della Guardia di Finanza dell'8.10.2014), conferma per il resto il suddetto avviso, fra l'altro proprio nella parte in cui esso contestava al convenuto *"di aver ricevuto dal Presidente del Consorzio Venezia nuova '..indebiti compensi annuali fra i 200 e i 250 mila Euro... affinché influisse sulle decisioni inerenti il rilascio di nulla osta da parte delle Commissioni regionali..."*. In proposito, la sentenza espressamente ritiene provato nel merito *"che al ricorrente siano state consegnate alcune somme in denaro, come risulta dalle dichiarazioni delle persone che materialmente, o incaricando propri stretti collaboratori, hanno provveduto a tali dazioni in denaro"*.

9. Oltre a tali specifiche conclusioni in relazione al fatto qui in rilievo, i precedenti giudizi maturati sulla vicenda hanno consentito di fornire conferme anche sul contesto generale evocato dalla Procura contabile per collocarvi i fatti di corruzione riconducibili al Chisso.

Il che vale, ancora una volta - oltrech  per la citata sentenza di

patteggiamento - anzitutto per l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in cui si dà espressamente conto delle artificiose modifiche nelle attribuzioni degli uffici al fine di facilitare le attività corruttive, in particolare attribuendo la Presidenza della Commissione VIA al settore Infrastrutture ed estromettendo dai controlli un organo terzo facente capo al Ministero dell'Ambiente quale l'ISPRA (par. 3.B, n. 1); del totale asservimento dell'ufficio pubblico rivestito agli interessi del gruppo economico-imprenditoriale (par. su "esigenze cautelari ed adeguatezza"); dell'instaurazione di un rapporto di commistione di tipo personale del Chisso con il Gruppo Mantovani (par. 4.3.B); dell'intestazione a beneficio del convenuto di società attraverso prestanome, al fine di consentirgli la partecipazione agli utili di alcune delle operazioni intraprese (par. 4.B.4 e 4.C.1); degli altri benefici corruttivi concessi ad amici e parenti del Chisso (par. 4.C.3); del totale assoggettamento del convenuto agli ordini dell'impresa, in specie rappresentata dalla Minutillo, la quale - come emerge dall'intercettazione dell'8.01.2013 - assumeva una posizione di sovraordinazione nei confronti del Chisso, piegato nell'accoglimento delle richieste e addirittura dei richiami formulati dalla prima (par. 4.B.3).

Lo stesso risulta dall'ordinanza confermativa in sede di riesame, ove in particolare si ripercorre il medesimo episodio di cui all'intercettazione dell'8.01.2013 e si dà conto dell'asservimento e della subordinazione del Chisso agli interessi e alle determinazioni dell'imprenditore privato, sino al punto che "non è il privato che si

reca in Regione a fare le sue rimostranze, ma è l'assessore che va in ufficio dell'imprenditore e qui viene accusato di inerzia e di scarso peso politico (...)" (pag. 10 s.).

Ancora, altre sentenze rese nei confronti di correi nei medesimi fatti (in particolare, sentenza n. 2110/2014 del Tribunale di Venezia a carico di Paolo Venuti, prestanome di Galan ai fini dell'intestazione di quote societarie utilizzate per veicolare prestazioni corruttive in termini di utili) danno conto di come per "*fluidificare' il settore amministrativo*" il Consorzio sia riuscito "*pagando, ad operare sottraendosi, di fatto, ad ogni tipo di vigilanza e di controllo previsto dalla normativa; ha pagato per ottenere dai pubblici impiegati e funzionari atti contrari ai doveri d'ufficio*" (pag. 7, sub doc. 2 Pr., richiamando ivi un interrogatorio del Mazzacurati del 25.07.2013).

Se ne ricava dunque che altri giudicanti, muovendo dalle medesime fonti di prova, sono variamente giunti a conclusioni - pienamente condivisibili - circa il generale stato di corruttela e asservimento caratterizzante la realizzazione degli interventi sul MOSE, anche con specifico riguardo alla posizione del Chisso.

10. In considerazione di tutto quanto precede, quindi, alla luce delle prove specificamente emerse in relazione ai singoli fatti contestati al convenuto (*retro*, § 6), nonché a quelle, concordanti, relative alla complessiva attività corruttiva in cui il Chisso è risultato coinvolto (*retro*, § 7), le une e le altre come peraltro già apprezzate anche da altri giudicanti (*retro*, rispettivamente § 8 e § 9), si deve ritenere adeguatamente provato l'addebito mosso al convenuto in ordine alla

percezione di uno stipendio tangenziale di Euro 250.000,00 annui nel periodo compreso fra il 2005 e il 2013 in relazione al ruolo svolto nell'ambito dei lavori per la realizzazione del MOSE.

11. Analoga conclusione è possibile formulare anche in ordine al secondo fatto contestato al convenuto, riguardante la ricezione della somma *una tantum* di Euro 160.000,00 in data 7.02.2013.

Detta somma, corrisposta al Chisso da Federico Sutto, fu da quest'ultimo ricevuta per 150.000,00 da Pio Savioli presso il parcheggio dell'hotel Ramada di Mestre lo stesso 7.02.2013, e per i restanti 10.000,00 Euro in pari data da Nicolò Buson presso la sede di Adria Infrastrutture.

Evidenza del fatto può ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche acquisite dagli inquirenti e presenti in atti.

In particolare, quanto alla prima quota, rilevano le intercettazioni delle conversazioni telefoniche fra Sutto e Savioli del 1° febbraio 2013, in cui veniva concordato l'appuntamento per il successivo 7 febbraio ("*giovedì*"); del 7.02.2013 sempre fra i due, in cui si stabiliva il luogo dell'incontro (*i.e.*, il parcheggio dell'hotel Ramada di Mestre); dell'indomani 8.02.2013 fra Savioli e Andrea Rismondo (esponente della SELC soc. coop., indirettamente consorziata al CVN), in cui il primo rivelava quanto segue: "*al partito suo [i.e., della Maria Teresa Brotto, cioè il PDL, riferendosi così al Chisso per come appartenente a detto partito] gli ho appena portato io 150 mila*", in un contesto nel quale lo stesso Savioli affermava poco prima: "*sto facendo il giro per distribuire... cosa vuoi vabbé... uno di questi giorni mi mettono in*

galera e buttan via la chiave (...)".

Dell'incontro fra il Sutto e il Savioli del 7.02.2013 risulta peraltro conferma anche dalle agende dei due, che recano alla data del 7 febbraio, ore 12,00, le diciture, rispettivamente, "Savioli" e "Federico Piazzale Roma" (cfr. estratto in atti).

A monte, risultano altresì le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e ambientali fra Savioli e Stefano Boscolo Bacheto (referente per una delle società che operavano le retrocessioni in nero, cioè la Coop. San Martino a r.l.) del 30 e 31.01.2013 ai fini della costituzione della provvista, avvenuta a beneficio del Savioli in un incontro con il Boscolo il 6.02.2013.

In relazione alla restante quota di 10.000,00 Euro rileva l'intercettazione delle conversazioni telefoniche fra Buson e Sutto del 5 e 6 febbraio 2013, nonché fra Buson, Mazzacurati e Sutto del 7.02.2013, con le quali si concordava l'incontro e la somma da corrispondere (*i.e.*, 10.000,00 Euro provvisori, in attesa di reperire l'ulteriore ammontare necessario per la dazione complessiva, individuata in 100.000,00 Euro), nonché le altre due conversazioni del 7.02.2013 fra Buson e Sutto, in cui si definivano in dettaglio luogo (*i.e.*, la sede di Adria in viale Ancona) e ora (mezzogiorno e mezzo) dell'incontro. L'entità dell'importo risulta chiaramente dalla conversazione Sutto-Buson del 6.02.2013, in cui il secondo afferma "digli diese", quale "segno" a fronte della maggior somma prevista di 100.000,00 Euro; nonché dalla conversazione fra Baita e Buson del tardo pomeriggio del 7.02.2013, in cui il secondo conferma di essersi

visto con "Federico" (i.e., Sutto), aggiungendo: "Gli ho dato 10..."; e altresì dall'interrogatorio dello stesso Buson del 4.04.2013 (sub doc. 5 fasc. convenuto, pag. 12), ove si conferma la dazione al Sutto di dieci mila Euro in viale Ancona, poi consegnati (con i 150 mila) al Chisso.

Il momento della corresponsione della complessiva somma al Chisso è desumibile poi dall'intercettazione della conversazione telefonica del pomeriggio del 7.02.2013 fra il Sutto e la segreteria del convenuto, in cui viene fissato l'appuntamento fra i due, ed è lo stesso Chisso in proposito a dare le seguenti indicazioni alla propria segreteria: "digli che passa alle cinque e mi accompagna in Piazzale Roma". Poco dopo il Sutto telefona al Consorzio chiedendo la messa a disposizione di una barca alle 16:45-50 ai Tre Ponti (cfr. intercettazione conversazione ore 16:29, RIT 137/13).

Tutto quanto sopra fornisce dunque adeguata evidenza probatoria in ordine all'effettiva corresponsione, in data 7.02.2013, della somma complessiva di Euro 160.000,00 da parte del Sutto in favore del Chisso presso la sede della Regione o nei dintorni di questa.

12. Anche in relazione a tale specifico episodio, peraltro, altri pronunciamenti sono giunti - sulla base del medesimo materiale probatorio - alle medesime conclusioni qui formulate.

In particolare, il fatto è ricostruito negli stessi termini sopra riferiti dall'ordinanza cautelare nei confronti del Chisso (par. 3.B), che ripercorre esattamente, per il tramite delle intercettazioni, la costituzione della provvista dei 150.000,00 Euro e la relativa consegna al Sutto, la dazione dei 10.000,00 dal Buson al medesimo

Sutto, nonché la corresponsione finale della somma complessiva a beneficio del Chisso.

Lo stesso si ricava dall'ordinanza confermativa emessa in fase di riesame, che presenta una ricostruzione dei fatti *in toto* coincidente con quella sopra esposta (pag. 9-10 dell'ordinanza).

A ciò si aggiungano le evidenze probatorie sulla generale condotta corruttiva del Chisso (*retro*, § 7) e la loro condivisibile valorizzazione da parte dei già citati precedenti giudiziari (*retro*, § 9) idonee ad attribuire ulteriore credibilità e perfetta verosimiglianza all'episodio illustrato, del tutto concorde con le risultanze di ordine generale emerse nel procedimento.

Anche tale secondo fatto illecito oggetto di specifica contestazione da parte della Procura contabile deve dunque ritenersi adeguatamente provato in forza delle evidenze agli atti.

13. A fronte delle conclusioni sopra raggiunte in ordine alla dimostrata commissione, da parte del Chisso, dei fatti illeciti ascrittigli dalla Procura, non si ritengono fondati i contrapposti rilievi formulati dal convenuto, anzitutto in relazione all'attendibilità ed effettiva attitudine probatoria del materiale istruttorio offerto dalla Procura, specie delle dichiarazioni rese dai correi del Chisso in sede d'interrogatorio.

In proposito, difetterebbero - secondo la difesa del convenuto - i requisiti di cui all'art. 192, co. 3, c.p.p. necessari per una positiva valutazione della chiamata in correità da parte di imputati in procedimento connesso, quali nella specie proprio gli accusatori del

Chisso, segnatamente il Mazzacurati, il Baita, la Minutillo e il Voltazza.

In realtà, al di là del fatto che la disposizione invocata trova applicazione nell'ambito del processo penale, e non direttamente di quello contabile, l'eccezione si rivela priva di fondamento nel merito.

Infatti, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti elaborati dalla giurisprudenza penale ai fini della chiamata in correità, consistenti nella credibilità soggettiva del dichiarante - qui riscontrabile a fronte dell'insussistenza di ragioni socio-economiche, personali o familiari per negarla in capo ai soggetti sopra menzionati - dall'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni - anch'essa sussistente, stante la logicità e coerenza interna delle deposizioni di ciascun interrogato - e dell'attendibilità estrinseca, verificabile anche attraverso altre chiamate in correità, e qui rinvenibile in tali termini (oltreché, per l'episodio della dazione del 7.02.2013, attraverso le intercettazioni sopra richiamate, così come, per i profili generali dell'attività corruttiva, a mezzo di ulteriori intercettazioni telefoniche, dettagliatamente riportate nell'ordinanza cautelare - par. 4.B.3 - fra le quali quella dell'8.01.2013 già citata). In particolare, l'attendibilità estrinseca risulta ricavabile dalla sostanziale concordanza delle dichiarazioni rese dai vari imputati, peraltro con autonoma generazione le une dalle altre (cfr. in particolare le distinte dichiarazioni del Mazzacurati e del Baita sulla corresponsione di somme per 250.000,00 Euro al Chisso; in generale, sui requisiti per la chiamata in correità, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 15.09.2015, n. 41853; 4.12.2014, n. 6824; Sez. II, 7.05.2013, n. 21171; riguardo

all'attitudine di altre chiamate in correità a fungere da riscontri esterni
ex art. 192, co. 3, c.p.p., Cass. Pen., Sez. III, 18.07.2014, n. 44882;
Sez. Un., 29.11.2012, n. 20804).

Per tali ragioni, non merita consenso il rilievo sollevato dal convenuto,
dovendo ritenersi attendibili e munite di adeguato valore probatorio le
chiamate in correità rese in sede d'interrogatorio presenti agli atti.

14. La questione della sussistenza dei suddetti requisiti *ex art. 192,*
co. 3, c.p.p. rispetto alla fattispecie in esame è stata peraltro già
affrontata in altri giudizi, con conclusioni positive le cui motivazioni
appaiono al Collegio del tutto condivisibili, e per questo vengono
recepite.

In particolare, l'attendibilità delle dichiarazioni del Mazzacurati, del
Baita e della Minutillo (oltreché del Buson) è stata già riconosciuta
dall'ordinanza n. 738/2014 del Tribunale delle Libertà, che ha posto in
risalto da un lato il fatto che costoro non si sono limitati a rivolgere
accuse contro terzi, ma hanno *in primis* ammesso i gravi reati da loro
stessi commessi (ciò che ne conferma la credibilità soggettiva);
dall'altro, sul piano contenutistico, che le dichiarazioni rilasciate, salve
alcune imprecisioni minori, si completano a vicenda e risultano tanto
più attendibili in quanto rese da coloro i quali partecipavano
direttamente e in prima persona alle attività criminose (pag. 7, *sub*
doc. 2 Pr.; cfr. anche pag. 8 ss. sui singoli profili di concordanza delle
dichiarazioni rese dai vari interrogati). L'ordinanza richiama peraltro la
medesima intercettazione dell'8.01.2013, sopra menzionata, al fine di
una (ulteriore) conferma esterna delle chiamate in correità dei

dichiaranti (pag. 10 ss.); e tali complessive conclusioni sono state peraltro confermate anche dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 49226/2014 evocata dalla Procura in fase di discussione.

Analogo giudizio emerge dall'ordinanza n. 726/2014 del Tribunale del riesame nei confronti del Casarin, in cui nuovamente si riconosce la piena attendibilità delle dichiarazioni, oltreché di Mazzacurati, di Baita, della Minutillo, e di Buson, altresì di Voltazza (doc. 19 Pr., pag. 4 e 6 dell'ordinanza). In tale frangente, l'ordinanza dà espressamente conto, fra l'altro, della credibilità delle dichiarazioni della Minutillo e del Voltazza non solo per l'assenza di motivi di loro avversione verso il Casarin, ma anche per la dettagliata congruenza fra di esse, in particolare riguardo al fatto che fosse a entrambi nota la circostanza per cui il Casarin era solito trattenere per sé una parte delle somme tangenziali riscosse per conto del Chisso. Anche tale valutazione è stata peraltro successivamente confermata dalla Corte di cassazione (sent. n. 47271/2014, *sub* doc. 13 Pr.), che ha evidenziato altresì come i predetti dichiaranti non possano essere propriamente considerati *de relato*, se non solo in parte.

Ne risulta un complessivo quadro di piena attendibilità delle dichiarazioni acquisite e di credibilità dei relativi autori, così da permettere una loro piena utilizzazione al fine di fondare una decisione di colpevolezza del convenuto.

15. Del pari destituite di fondamento si rivelano poi le censure espresse dalla difesa del Chisso in relazione ai singoli elementi istruttori acquisiti, al fine di sconfessarne variamente la valenza

probatoria.

E così, va escluso che le dichiarazioni del Mazzacurati in sede d'interrogatorio del 31.07.2013 siano inattendibili, generiche o, addirittura, possano in qualche modo ritenersi "carpite" in conseguenza delle modalità dialettiche adottate dagli inquirenti. Al contrario, esse individuano precisamente il fatto in rilievo (*i.e.*, la corresponsione di uno stipendio tangenzioso a beneficio del Chisso), risultano confermate *ab extrinseco* nei termini sopra illustrati, e sono rese con le normali modalità proprie di ciascun interrogatorio, in cui si procede alla esposizione dei fatti con perfezionamenti e precisazioni successive.

Allo stesso modo, non ricorre alcuna rilevante contraddizione fra l'interrogatorio del Baita del 28.05 e quello del 17.09.2013, riguardo in particolare al rapporto fra le dazioni di 250.000,00 Euro descritte e le modalità di remunerazione correlate alle operazioni di *project financing*. Innanzitutto, i riferimenti del Baita alle due dazioni da 250.000,00 Euro sono resi, più che nell'interrogatorio del 17.09.2013, in quello del 28.05 (pag. 45), cioè lo stesso in cui l'interrogato parla del *project financing*, dichiarandolo remunerato con l'attribuzione di quote societarie anziché con denaro liquido (pag. 74 s.). In secondo luogo, proprio nell'ambito di tale interrogatorio il Baita riconduce la dazione dei 250.000,00 Euro al sostegno elettorale diretto nei confronti del convenuto, non alle operazioni di *project financing* da questi favorite. E, come già chiarito dall'ordinanza del riesame, tale dazione costituisce a tutti gli effetti una prestazione corruttiva, perciò

confermativa delle contestazioni qui mosse al Chisso (ordinanza 738/2014, cit., pag. 7 s.); senza che, in senso contrario, sia dato ravvisare alcuna rilevante contraddizione o illogicità nelle dichiarazioni del Baita.

Né alcun contributo contrario alle conclusioni cui si è pervenuti può giungere dall'interrogatorio del Colombelli del 1° luglio 2013, in cui l'interrogato riferisce semplicemente di (presunte) rivelazioni fattegli dalla Minutillo sul fatto che Chisso non fosse fra i destinatari delle somme retrocesse in nero dalla BMC Broker e avesse anzi rifiutato il danaro; il contenuto di tale pretese rivelazioni è infatti ampiamente confutato dalle altre evidenze probatorie già menzionate, come peraltro evidenziato anche dall'ordinanza cautelare (pag. 542) e da quella del riesame (pag. 10) del Tribunale penale di Venezia.

Allo stesso modo, nessuna rilevanza può avere il fatto per cui Buson - che Baita afferma aver preparato la busta chiusa contenente il danaro da consegnare al convenuto all'hotel Laguna Palace - non abbia nei propri interrogatori fatto menzione di tale busta e abbia dichiarato di non aver mai presenziato di persona a dazioni in favore di Chisso. Le circostanze, oltre a essere del tutto neutre rispetto alle conclusioni sopra raggiunte, sono significativamente affiancate dall'affermazione con cui lo stesso Buson dà conto di sapere che buona parte delle somme predisposte finiva nelle mani del convenuto (cfr. verbale 10.04.2013, *sub* doc. 6 dello stesso convenuto, pag. 3).

Irrilevanti, ancora, sono gli argomenti difensivi formulati dal Chisso in relazione alla liquidazione delle quote indirettamente detenute nella

Adria Infrastrutture intestate alla Minutillo, dal momento che la relativa operazione, per contribuendo a tratteggiare il clima complessivo di corruttela in cui il Chisso era coinvolto, esorbita dal *thema decidendum* del presente giudizio come incentrato sulle specifiche (differenti) condotte sopra circoscritte (*retro*, § 1).

Peraltro, si rileva in proposito come, da un lato la stessa Minutillo - pur affermando nel passo richiamato dal convenuto che "*di fatto a Chisso non è andato nulla di quella quota di partecipazione*" - riconosce la sussistenza di un corrispondente accordo remuneratorio con lo stesso convenuto ("*sollecitata da Chisso...*"; "*l'intento era quello*": cfr. interrogatorio 9.04.2013, pag. 3 s.; nella fono registrazione, D.: "*Chisso lo sapeva questo, che era stato promesso?*" R.: "*Assolutamente sì, l'avevano concordato...*", pag. 4), ciò che basta a integrare il delitto di corruzione *ex art. 319 c.p.* in termini di accettazione della promessa di danaro o altra utilità; dall'altro, l'attribuzione al Chisso di partecipazioni societarie indirette nella Adria Infrastrutture e nella Nord Est Media a fini corruttivi è variamente confermata dalle risultanze in atti (cfr. interrogatorio Buson 16.05.2013 pag. 11; Baita 28.05.2013, pag. 74 s.; Minutillo 9.04.2013, pag. 3-6) e ampiamente ricostruita dalla suddetta ordinanza cautelare (par. 4.C.1) e da quella del riesame (pag. 11-14). Né il fatto che, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3944/2009, l'operazione di *project financing* sulla Pedemontana Veneta sia stata definitivamente aggiudicata a soggetti non appartenenti al Gruppo Mantovani - così mortificando le aspettative,

anche corruttive, del Gruppo - può avere un qualche rilievo in merito, atteso che la circostanza attiene esclusivamente al grado di remuneratività dell'operazione, a fronte di un'utilità corruttiva, data o promessa, costituita di per sé dall'assegnazione indiretta di partecipazioni societarie, a prescindere dall'entità del profitto che ne fu poi effettivamente tratto.

Ancora, in relazione alla corresponsione al convenuto della somma di 160.000,00 Euro in data 7.02.2013, oltre alla ricostruzione già fornita (*retro*, §§ 11 e 12), è appena il caso di rilevare come l'ipotesi alternativa suggerita dal convenuto, secondo cui la somma doveva essere consegnata al Mazzacurati anziché al Chisso, collide con le intercettazioni in atti (in specie, quella del Savioli dell'8.02.2013: "*a partito suo gli ho appena portato io 150 mila*") e si fonda su premesse (*i.e.*, il fatto che al Sutto non veniva data, secondo prassi, elevata disponibilità di denaro contante) contraddette dalle stesse conclusioni (sempre il Sutto avrebbe dovuto infatti, nella tesi del convenuto, consegnare la suddetta somma contante, semplicemente nelle mani del Mazzacurati invece che del Chisso). Entro questo contesto, le diverse dichiarazioni rese dal Sutto all'interrogatorio del 24.07.2013 richiamate dal convenuto risultano peraltro ampiamente smentite da quanto già in precedenza rilevato.

In conclusione, nessuna delle osservazioni formulate dal convenuto vale a confutare la ricostruzione fattuale fornita e dimostrata dalla Procura in relazione agli addebiti rivolti al Chisso.

Né l'omessa menzione dei singoli atti contrari ai doveri d'ufficio posti

in essere dal Chisso vale a escludere l'integrazione dell'illecito corruttivo, a mente della consolidata giurisprudenza penale secondo cui la mancata individuazione in concreto del singolo atto, che il pubblico ufficiale omette, ritarda o compie contro i doveri del proprio ufficio, non fa venir meno il delitto di cui all'art. 319 c.p. ove venga accertato che la consegna del denaro o di altra utilità al pubblico ufficiale, o l'accettazione della promessa, sia effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori (Cass. Pen., Sez. VI, 16.05.2012, n. 30058; Sez. fer., 25.08.2009, n. 34834; Sez. VI, 2.10.2006, n. 2818; Sez. VI, 3.11.1998, n. 12357; Sez. VI, 27.05.1998, n. 9517).

In ragione di quanto sopra complessivamente illustrato, deve dunque ritenersi provata la commissione da parte del convenuto degli illeciti contestati dalla Procura nei termini sopra riferiti.

16. Acclarato il fatto, da considerarsi doloso a fronte della piena rappresentazione e volizione da parte del Chisso delle condotte illecite poste in essere, occorre individuare il profilo di danno erariale scaturitone e meritevole di risarcimento.

La posta in proposito invocata dalla Procura in relazione al danno all'immagine va senz'altro riconosciuta a beneficio della Regione Veneto, nei termini e per le ragioni che seguono.

È ampiamente documentata in atti la notevole diffusione mediatica che i fatti illeciti posti in essere dal convenuto ebbero a ricevere, a livello non solo locale, ma anche nella dimensione nazionale (cfr. doc. 14 Pr.).

In proposito, merita peraltro consenso il metodo seguito dalla Procura al fine di quantificare il danno stesso, determinandolo nella misura del doppio delle somme tangenzialmente complessivamente percepite dal Chisso ai sensi dell'art. 1, co. 1 *sexies*, L. 20/1994, come introdotto dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012.

A tal fine, questa Sezione ha già avuto modo di rendere manifesto il proprio orientamento interpretativo, cui il Collegio ritiene di dare seguito, in relazione al fatto che, ai fini dell'applicazione *ratione temporis* della suddetta disposizione - da considerarsi di natura sostanziale - occorre aver riguardo alla completa integrazione della fattispecie dannosa, ivi inclusa la produzione del nocimento all'immagine espresso dal *clamor fori* scaturito dalla vicenda illecita (Corte conti, Sez. Giur. Veneto, 27.02.2017, n. 28; 28.02.2017, n. 29). Solo in tale momento, infatti, mediaticamente divulgato il fatto, si verifica l'effetto dannoso per l'immagine dell'amministrazione, il cui rapporto con i consociati tende a incrinarsi, mentre specularmente si assottiglia il senso di appartenenza e riconoscimento della comunità negli uffici pubblici coinvolti dalle vicende corruttive.

Per questi motivi, solo la diffusione mediatica del fatto, determinando la produzione del danno, induce il perfezionamento dell'illecito erariale, con ciò che ne consegue in punto di relativa disciplina applicabile.

Nel caso di specie, la divulgazione presso il pubblico dei fatti in cui il Chisso è risultato coinvolto è avvenuta solo con l'ordinanza penale applicativa della custodia cautelare in carcere, risalente al

31.05.2014, eseguita nei confronti del convenuto il 4.06.2014.

Per questo, risultando la fattispecie dannosa integrata nella sua completezza nel periodo successivo al 31.05.2014, essa soggiace senz'altro all'applicazione della suddetta disposizione, la cui legge introduttiva (*i.e.*, L. 190/2012) è entrata in vigore in tempo anteriore.

Fermo quanto sopra, vale peraltro porre in risalto - in una con le decisioni in tal senso già adottate da questa Sezione e sopra menzionate (n. 28 e 29/2017, cit.) - come il criterio del multiplo (in specie il doppio) della somma o utilità tangenzia conseguita dal convenuto ben possa essere utilizzato quale criterio equitativo per la quantificazione del danno erariale a norma dell'art. 1226 c.c.

Nel caso di specie, i criteri soggettivo (stante il ruolo apicale rivestito dal convenuto, che agì in qualità di Assessore regionale alle Infrastrutture), oggettivo (condensato in particolare nella gravità della condotta, espressa dalla sua rilevante durata nel tempo e dalla elevata entità delle somme percepite dal Chisso) e sociale (a fronte della consistente diffusione mediatica avuta dalla vicenda e dal grado di riprovevolezza comunemente avvertitone) ordinariamente utilizzati per la misurazione del danno all'immagine (da ultimo, Corte conti, Sez. Giur. Sicilia, 14.07.2017, n. 446; Sez. Giur. Piemonte, 30.06.2017, n. 56) ben consentono di utilizzare il parametro del doppio delle somme ricevute dal Chisso per quantificare il pregiudizio all'immagine sofferto dall'amministrazione.

Conclusivamente, va dunque riconosciuta una prima voce di danno da porre a carico del convenuto per complessivi Euro 4.820.000,00,

inclusa rivalutazione monetaria, pari al doppio del totale delle somme tangenziali percepite dal Chisso, come sopra determinate.

17. A fronte della suddetta quantificazione, non può essere positivamente valutata la richiesta formulata dal convenuto ai fini della riduzione dell'importo determinato a fronte del presunto contributo causale, nella produzione del complessivo e unitario danno all'immagine dell'amministrazione, proveniente da altri soggetti, alcuni dei quali aventi un ruolo più elevato ed un'esposizione mediatica maggiore del Chisso.

Infatti, il danno all'immagine del quale qui si è chiamati a conoscere e che si sta prendendo in esame è quello, specifico, derivato dalle condotte illecite poste in essere dal convenuto; danno che, per le ragioni sopra esposte, ammonta all'importo già indicato (stabilito anche direttamente dalla legge, *ex art. 1, co. 1 sexies, L. 20/1994*) e risulta integralmente cagionato da Renato Chisso, a fronte delle somme corruttive da costui percepite. Rispetto alla produzione di tale (specifico) danno, non rileva alcun contributo causale esterno.

D'altro canto, il fatto che la medesima (amplissima) vicenda presenti altri e distinti rivioli, forieri di altrettanti (autonomi) danni all'immagine non esclude l'imputabilità al Chisso dell'intero nocumento derivato dalle condotte da questi tenute. Di qui la possibilità (*rectius*: necessità) di ascrivere in capo al convenuto l'intero ammontare del danno all'immagine provocato con le proprie condotte, a prescindere dalle vicende risarcitorie che hanno interessato o interesseranno altri eventuali soggetti che si siano resi responsabili di (distinti) illeciti

erariali nell'ambito della medesima vicenda.

18. Va parimenti riconosciuto, in conseguenza dei fatti illeciti ascritti al Chisso, un danno erariale in termini di danno da disservizio, con le precisazioni e osservazioni che seguono.

La *species* di danno da disservizio che viene in rilievo nella presente sede è quella del cd. disservizio "in senso lato", che ha riguardo all'esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche, ove la funzione istituzionale tipica, astrattamente finalizzata al perseguimento e alla realizzazione degli interessi pubblici generali, venga in concreto piegata o "sviata" alla realizzazione degli interessi egoistici del dipendente che ha agito, con conseguente impossibilità di ricondurre l'azione posta in essere all'agire istituzionale dell'ente, che tuttavia ne ha sostenuto i costi, con speculare danno per l'inutilità della spesa (Corte conti, Sez. III Giur. Centrale App., 15.10.2015, n. 502; Sez. Giur. Veneto, 17.03.2017, n. 39; 16.11.2016, n. 178; 11.10.2016, n. 116; 20.04.2015, n. 63; Sez. Giur. Umbria, 30.05.2013, n. 45).

In relazione a tale categoria, il danno viene commisurato alla spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa non produttiva di risultati a favore della comunità, verificandosi in specie un dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici. Si è precisato a tal proposito in giurisprudenza come la deviazione, a fini illeciti, dell'attività lavorativa integri una fattispecie di danno da disservizio in relazione: a) al mancato raggiungimento dei risultati cui era finalizzata la spesa sostenuta dallo

Stato per il pagamento delle retribuzioni; b) alla minore efficacia dell'intera struttura amministrativa; c) al minor beneficio, quanto ai risultati, derivante dall'impiego delle risorse destinate all'amministrazione (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 17.05.2017, n. 227).

Proprio in questi termini va inteso il pregiudizio erariale da disservizio causato dal Chisso in conseguenza della condotta illecita, penalmente rilevante, tenuta nell'ambito delle attività che hanno interessato la realizzazione del MOSE. Asservendo la propria funzione ad attività di carattere corruttivo, il convenuto ha rotto il sinallagma che lo legava all'amministrazione regionale così rendendo di fatto priva di giustificazione parte della spesa sostenuta per le remunerazioni ricevute.

Il che consente, da un lato, di condividere - pur con le precisazioni che seguiranno - il criterio impiegato dalla Procura per misurare il danno da disservizio in termini di percentuale della retribuzione (ingiustificatamente) percepita dal Chisso; dall'altro di respingere la tesi del convenuto secondo la quale, essendo stata assai contenuta, in termini di tempo, la distrazione a fini corruttivi della propria attività lavorativa, del pari contenuto dovrebbe ritenersi il disservizio così prodotto dal Chisso all'amministrazione.

E invero, una volta qualificato il disservizio "in senso lato", e cioè riconducibile a un'attività illecita e penalmente sanzionabile, non rileverà più - ai fini della relativa misurazione - il dato quantitativo del numero di ore sottratte al lavoro, bensì quello qualitativo del

complessivo grado di deviazione dalla missione procurato in conseguenza dell'asservimento illecito della funzione rivestita.

In tale prospettiva, la spesa inutilmente sostenuta dall'amministrazione per remunerare un proprio dipendente infedele integra altrettanto danno da disservizio in corrispondenza non tanto delle ore di lavoro mancanti, quanto del livello di sviamento della funzione rispetto agli obiettivi che le sarebbero propri.

Nel caso di specie, l'aliquota percentuale invocata dalla Procura - pari al 60% della retribuzione attribuita al Chisso - appare del tutto congrua per la quantificazione del disservizio provocato dal convenuto, in particolare a fronte della gravità della condotta posta in essere e dei relativi effetti, anche alla luce della notevole durata nel tempo di tale condotta e dell'entità delle somme tangenzialmente percepite dal colpevole, il tutto come sopra già illustrato e argomentato (cfr. *retro*, in particolare ai §§ 6, 7 e 11).

È invece errato il riferimento alla grandezza di base su cui detta percentuale va applicata per la determinazione del danno da disservizio, non potendo essa essere costituita dalla retribuzione lorda stabilita, bensì da quella netta effettivamente percepita dal responsabile. E ciò per il duplice motivo che, da un lato, le trattenute previdenziali e fiscali, essendo state incamerate dall'erario, non possono di per sé dar luogo ad alcun pregiudizio di natura erariale; dall'altro, trattandosi nella specie di una responsabilità di tipo risarcitorio, incentrata sulla violazione del sinallagma contrattuale in una logica di carente concreta corrispettività, essa non può che avere

riguardo all'importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente nonostante una (parziale) mancata resa del servizio assegnatogli (Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Bolzano, 22.12.2015, n. 42; cfr. anche Sez. Giur. Veneto, 29/2017, cit.; 13.07.2011, n. 382; Sez. Giur. Lombardia, 12.11.2013, n. 275; 3.05.2012, n. 247).

In relazione a tale posta di danno, la domanda attrice va dunque parzialmente accolta, con condanna del convenuto al risarcimento nella misura del 60% delle retribuzioni nette percepite nel periodo dal 2005 al 2013 (pari a Euro 926.927,37, come ricavabili dai dati comunicati dal Consiglio Regionale Veneto, *sub* doc. 8 Pr.), per complessivi Euro 556.156,42, da ritenersi comprensivi di rivalutazione monetaria.

19. Sulle due voci di danno sopra rispettivamente riconosciute non può essere applicata alcuna riduzione, stante la natura dolosa delle condotte ascritte al convenuto.

20. Dall'aggregazione delle suddette voci, risulta una condanna finale a carico del convenuto per complessivi Euro 5.376.156,42, inclusa rivalutazione monetaria.

Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Nessun rilievo rispetto alla superiore condanna assume l'atto di pignoramento presso terzi depositato in udienza, notificato al convenuto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., atteso che esso appare avere a oggetto causali diverse (riferite, quanto alla sorte, a

"tributi/entrate") e, in ogni caso, dello stesso - così come delle eventuali trattenute operate dalla Regione - potrà eventualmente tenersi conto in fase esecutiva.

21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; mentre non è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell'interveniente Regione Veneto, stante la natura spontanea dell'intervento, che si connota come adesivo dipendente nell'ambito di un procedimento officioso promosso dalla Procura erariale, sicché le relative spese non possono farsi gravare sul convenuto soccombente (Corte conti, Sez. Giur. Veneto, 28/2017, cit.; Sez. Giur. Puglia, 15.11.2016, n. 425; 5.10.2016, n. 365).

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, così provvede:

- in parziale conformità con le richieste della Procura Regionale, condanna Chisso Renato al pagamento in favore della Regione Veneto (Cod. Fisc. n. 80007580279) della somma complessiva di Euro 5.376.156,42, di cui Euro 4.820.000,00 per danno all'immagine ed Euro 556.156,42 per danno da disservizio;

- sulla somma come sopra determinata, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

- nulla per le spese legali richieste dall'interveniente adesivo;

- le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate in Euro 368,00 (euro trecentosessantotto/00)

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 luglio 2017.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Urso

F.to Guido Carlino

Depositata in Segreteria il 30/08/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo